



17425/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

em

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

Dott. GABRIELE POSITANO - Rel. Consigliere Ud. 30/01/2018 - CC

Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere -

Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -

RESPONSABILITA'
CIVILE CUSTODIA

R.G.N. 7629/2017
con 17425
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7629-2017 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,
rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO (omissis) , in persona
dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato
(omissis) , che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati (omissis) , (omissis)
(omissis);

- controricorrente -

em

1058
18

avverso la sentenza n. 1760/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 11/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/01/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Rilevato che:

con sentenza del 23 aprile 2014, il Tribunale di Torino, rigettava la domanda di risarcimento dei danni subiti da (omissis) in occasione di un sinistro verificatosi il (omissis) (omissis), allorché la stessa, mentre procedeva in discesa lungo un tratto di strada privata, interna al Condominio (omissis) (omissis), a causa del dissesto della strada e per la presenza di sedimenti sdruciolevoli, era caduta per terra provocandosi lesioni;

avverso tale decisione proponeva impugnazione la (omissis) con atto di citazione notificato il 12 settembre 2014 e resisteva in giudizio il condominio appellato. Con sentenza dell'11 ottobre 2016 la Corte d'Appello di Torino rigettava l'impugnazione condannando la parte appellante al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (omissis) sulla base di tre motivi che illustra con memoria ex art. 380 bis c.p.c. Resiste in giudizio con controricorso il Condominio.

Considerato che:

con il primo motivo la ricorrente deduce, con riferimento all'articolo 360, n. 1 c.p.c, la violazione dell'articolo 115 c.p.c, in quanto la Corte d'Appello avrebbe fondato la propria decisione su una sola circostanza di fatto, non dedotta o provata dal condominio. In particolare, la ricorrente, pur

conoscendo le condizioni della strada, non aveva camminato sul lato destro della strada, dove non era presente la ghiaia. Tale circostanza, secondo la ricorrente, non sarebbe dimostrata e neppure dedotta dal condominio, con conseguente violazione dell'articolo 115 c.p.c.;

con il secondo motivo deduce la violazione dell'articolo 2051 e 2697 c.c, nonché dell'articolo 132, n. 4 c.p.c, con riferimento all'articolo 360, n. 1 c.p.c. La Corte territoriale ha ritenuto sufficiente ad integrare il caso fortuito la conoscenza dello stato dei luoghi, addebitando alla ricorrente una imprudenza teorica, così invertendo l'onere della prova. Al contrario, sarebbe stato necessario addebitare alla danneggiata una specifica condotta omissiva o commissiva, idonea ad interferire sul nesso causale. In particolare, prescindendo dalla circostanza di fatto oggetto del precedente motivo, la corte territoriale avrebbe adottato una motivazione apparente, non avendo individuato alcun incauto comportamento della danneggiata;

i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi. Premesso l'evidente errore materiale di parte ricorrente nell'individuazione del vizio dedotto ex art. 360 n. 1 c.p.c. per tutti e tre i motivi (in luogo del n. 3 della norma, così come successivamente puntualizzato nella memoria ex art. 380 bis c.p.c.), le censure sono inammissibili per difetto di specificità, poiché la Corte territoriale desume la posizione della buca sul lato sinistro dalla descrizione dell'incidente fornita dal teste ^(omissis) e l'esistenza della ghiaia dalla prospettazione contenuta in citazione, per cui, per superare i due profili di rischio (il primo è stato comunque evitato) la danneggiata avrebbe potuto percorrere il lato destro della strada (per evitare la buca) e occupare la

parte di strada priva di ghiaia (che la Corte non localizza) e ciò sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. 24 settembre 2015 n. 18903). Va rilevato che, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass. n. 23584 del 2013). Per il resto le censure tendono ad un riesame nel merito. Infatti, la valutazione riguardante lo stato dei luoghi, gli interventi di manutenzione degli stessi, il comportamento, incauto, della parte danneggiata, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla stato della cosa in custodia o dal comportamento della vittima o se vi sia stato un concorso causale tra i due fattori, riguardano valutazioni di merito il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se accompagnato, come nella specie, da valutazioni esenti da vizi logico giuridici;

con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'articolo 360, n. 1 c.p.c, la violazione degli articoli 2051 e 2055 c.c, perché la Corte territoriale ha escluso il diritto al risarcimento attesa la qualità di condòmina dell'attrice, in quanto tale responsabile della mancata corretta custodia della cosa;

il terzo motivo è inammissibile in quanto privo di decisività, poiché si censura una affermazione della Corte non rilevante ai fini della motivazione, ma che costituisce soltanto un elemento di contorno, al fine di corroborare il profilo della pregressa

conoscenza dello stato dei luoghi e quindi della responsabilità della danneggiata, la quale, sotto il profilo dell'omessa manutenzione, avrebbe dovuto anche essere considerata responsabile in quanto condòmina;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: "Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".

P.T.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in € 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.

Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione
della Corte Suprema di Cassazione in data 31 gennaio 2018.

Il Presidente

Roberto Amabile

624

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. - 4 LUG. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima